



COPIA

N. 30 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO

Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : *Concessione in uso di porzione dell'immobile sito in Località Casina della Principessa.*

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di marzo, con inizio alle ore 18,00
nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

1	Natalicchio Antonio	Sindaco	Si	
2	Tempesta Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	Brancato Andrea	Assessore	Si	
4	Stufano Cosmo Damiano	Assessore	Si	
5	Giangregorio Nicola	Assessore		Si

Presiede il prof. Antonio Natalicchio nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art.49 della legge 18 agosto 2000,n.267;

Su proposta dell'Assessore Stufano Cosmo Damiano:

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la deliberazione della G.C. n. 125/2002 che concedeva all'Associazione Cooperativa ANFFAS di Giovinazzo, a titolo gratuito, ai sensi della Legge 109/96, porzione dell'immobile sito in Località Casina della Principessa e precisamente l'unità abitativa della superficie di circa 111,50 mq. e composta da un salone, due piccoli disimpegni, una cucina, tre camere, un piccolo vano, due bagni e un vano tecnico contenete la cisterna dell'acqua;
 - Visto l'atto di concessione in uso dell'immobile in questione rep. 416 sottoscritto in data 27.11.2002 per la durata di anni 10 (dieci) tra questo Comune e la suddetta Associazione ANFFAS;
 - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 26.4.2007 con cui si disponeva il subentro della Cooperativa Sociale Giovinazzo IntegrAzione nella concessione dell'immobile di cui sopra, come richiesto dalla stessa associazione ANFFAS Onlus;
 - Dato atto che la concessione è in scadenza il 26 novembre 2012;
 - Vista la nota della Cooperativa Sociale Giovinazzo IntegrAzione con cui si rammenta l'anzidetta scadenza e si chiede di conoscere le decisioni dell'Amministrazione Comunale in merito;
 - Visto che l'immobile de quo (confiscato ai sensi della legge 109/2006 e assegnato a questo Comune) deve essere utilizzato per fini sociali in aderenza alle previsioni legislative in materia ;
 - Considerato che la Cooperativa Sociale IntegrAzione persegue finalità sociali ed assistenziali in favore di soggetti disabili e realizza già progetti di sostegno a favore di tali soggetti nella struttura di cui si discute, di talchè il mancato rinnovo della concessione andrebbe a nuocere tali soggetti e le loro famiglie già provate dalla sofferenza;
 - Ritenuto, pertanto, di provvedere al rinnovo della concessione di che trattasi per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 27 novembre 2012;
 - Considerato che in tal modo si restituisce alla comunità un bene oggetto di confisca ai sensi della Legge 109/2006 e nel contempo si realizzano progetti a favore di fasce deboli della popolazione;
 - Acquisito il parere positivo espresso sulla regolarità tecnica dal Dirigente del settore competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000;
- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- Concedere in uso gratuito porzione dell'immobile sito in Località Casina della Principessa, ai sensi della Legge 109/2006 alla Cooperativa Sociale IntegrAzione con sede legale in Viale A.Moro, 35.
- Approvare lo schema per la concessione dell'immobile di che trattasi.
- Dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio comunale.

- con atto n.125 del 29 ottobre 2002, si approvano le clausole contrattuali essenziali relative alla concessione in uso dell'immobile sopra citato per la durata di anni 10 (dieci).

- Con delibera di Giunta Comunale n 51 del 26 aprile 2007 veniva accolta l'istanza avanzata dalla Cooperativa sociale "Giovinazzo IntegrAzione" intesa al subentro all' Associazione ANFFAS Onlus nella concessione in uso gratuito del predetto immobile posto che gli scopi e gli obiettivi della Cooperativa dell' Associazione ANFFAS;

- Che l'unità abitativa di che trattasi veniva concessa alle medesime norme contrattuali dell'atto n. 416/2002 ;

- Che la concessione dell'uso dell'immobile è in scadenza il 26 novembre 2012;

- Che con delibera di Giunta Comunale n_30 del 15 marzo 2012 _ è stata deliberata la concessione dell'immobile alla medesima Coop. Giovinazzo IntegrAzione per la durata di ulteriori anni 10 (dieci);

Tanto premesso le costituite parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Scopo della concessione

Il Comune di Giovinazzo, a mezzo del costituito suo Dirigente dott. Vito PALMIERI concede in uso alla Cooperativa Sociale "Giovinazzo IntegrAzione" nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Michele LASORSA che accetta e che di seguito sarà chiamato "concessionario" di porzione dell' immobile, per lo svolgimento della sua attività istituzionale, non avente fini di lucro e meglio indicata nello statuto della Cooperativa che

qui si intende richiamato anche se non materialmente allegato;---

Art. 2

Oggetto della concessione

La concessione in uso della struttura riguarda porzione dell'immobile confiscato e specificatamente l'unità abitativa autonoma posta a destra di chi guarda la costruzione e comunque come riveniente dalla ristrutturazione ed ampliamento della struttura ivi compresi i beni mobili ivi esistenti di proprietà comunale ;-----

Art. 3

Durata della concessione

La durata della nuova concessione pari a 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, deve intendersi con scadenza al 26 novembre 2022 e non sarà tacitamente rinnovabile .

Art. 4

Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode dell'immobile ad esso affidato e alla scadenza del termine, dovrà riconsegnare l'immobile in perfetto stato di conservazione;-----

Art. 5

Accertamenti e verifiche

Il personale comunale, all'uopo autorizzato, o munito di apposita tessera di riconoscimento, potrà accedere alla struttura al fine di accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà opportuni.

Qualora accerti delle anomalie è tenuto a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detto accertamento;-----

Art. 6

Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose e a persone durante la concessione e derivanti direttamente dall'attività del concessionario dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale o a terzi lesi e per gli stessi sarà solidamente responsabile il concessionario dell'immobile ;----

Art. 7

Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna ad utilizzare la struttura per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Sono a carico del concessionario le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del riscaldamento, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'immobile senza che possano in alcun modo gravare sull'Amministrazione comunale .

Il concessionario si obbliga altresì:

- a) ad assicurare l'uso diligente dell'immobile oggetto della presente convenzione da parte di membri della Cooperativa, del proprio personale o dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;--
- b) a tenere comunque, indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura, la cui responsabilità non sia riferibile all'Amministrazione Comunale;

c) a non accampare pretesa alcuna verso il Comune nel caso in cui la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale ;-----

Art. 8

Oneri a carico del concessionario

Per l'uso della struttura non sarà dovuto nessun canone trattandosi di immobile confiscato ai sensi della L. 109/96 e trasferito al patrimonio comunale con Decreto della Direzione Generale Centrale del Demanio n.5565 del 18.2.2002, per essere destinato ad associazioni di volontariato.

Art. 9

Variazioni della convenzione a seguito delle modifiche statutarie

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del concessionario.

Art. 10

Revoca della concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della Amministrazione comunale in caso di :

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dell'immobile per usi diversi rispetto a quelli connessi all'attività prevista dallo Statuto della Cooperativa concessionaria a mancato utilizzo dell'immobile ;
- c) sostanziali modifiche dello statuto della Cooperativa;
- d) sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art.11

Personale

Il concessionario si impegna, espressamente, ad ottemperare nei confronti dei propri soci e/o dipendenti a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa con l'attività del personale del concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione comunale e gli operatori della Cooperativa.

Si impegnano, altresì, a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale .

Art. 12

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

Art. 13

Oneri ed effetti fiscali

La presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di solidarietà della Cooperativa, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art.7 comma 3 della L. 11.8.1991 n. 266 e sarà registrata solo in caso d'uso.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco
F.to:A.NATALICCHIO

Il Segretario Generale
F.to: V.PALMIERI

Prot. n. 363

Li 19 MAR. 2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 19 MAR. 2012

Il Messo Notificatore



Il Segretario Generale
F.to: V.PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente ___ settore

Il Dirigente 1° settore f.f.
f.to: V.PALMIERI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li _____

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addì, _____

Il Segretario Generale